

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3147

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPINI, FINCATO GRIGOLETTO

Presentata il 18 settembre 1985

Norme concernenti il personale insegnante nelle istituzioni scolastiche all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 25 agosto 1982, n. 604, ha il merito di aver dato un'assetto definitivo al personale destinato alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, nonché di aver integrato la precedente legislazione in materia, così da concorrere a formare un sistema normativo organico completo, in particolare con le disposizioni del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e della legge 3 marzo 1971, n. 153.

È sorta, tuttavia, l'esigenza di regolare — per quanto non previsto dalla precedente legislazione — le modalità di assegnazione di personale docente ad istituzioni straniere di istruzione.

Nel disciplinare tale assegnazione si è tenuto conto, altresì, delle seguenti ulteriori esigenze:

a) favorire, anche per il futuro, una più estesa attuazione della direttiva CEE del 25 luglio 1977, n. 486, mediante l'impiego di nostri docenti di ruolo;

b) adeguare, a tale scopo, i contingenti di cui all'articolo 4 della legge 25 agosto 1982, n. 604, in maniera da far fronte alle necessità di incremento del numero degli insegnanti, derivante dall'applicazione della direttiva comunitaria di cui sopra;

c) garantire il livello di professionalità dei docenti assegnati alle istituzioni straniere di istruzione ed ai corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153;

d) adottare misure idonee ad impedire per il futuro la formazione di precariato.

Già nella risoluzione del Consiglio della CEE del 21 gennaio 1974, si prospettava la necessità di favorire un programma di azione sociale, anche mediante iniziative dirette a migliorare le condizioni della libera circolazione dei lavoratori nei paesi della comunità, in particolare per quanto riguardava « la accoglienza e l'istruzione dei loro figli ».

Nel recepire questi fondamentali principi la direttiva comunitaria n. 486 del 1977, ha indicato agli Stati membri le misure da adottare al fine di consentire l'inserimento dei figli dei lavoratori emigrati « nell'ambiente scolastico o nel sistema di formazione dello Stato ospitante », anche mediante « un'istruzione adeguata che comprenda l'insegnamento della lingua di tale Stato ».

Nella direttiva comunitaria si è considerata, altresì, « l'opportunità che gli Stati membri ospitanti adottino, in cooperazione con gli Stati membri di origine, le misure appropriate atte a promuovere l'insegnamento della madre-lingua e della cultura del paese di origine dei figli di questi lavoratori, al fine di facilitare il loro eventuale reinserimento nello Stato membro di origine ».

La necessità, da più parti prospettata, di dare completa attuazione ai principi della direttiva comunitaria, è strettamente collegata a quella di dotare le istituzioni scolastiche all'estero di un numero di docenti in misura proporzionale alle nuove e più ampie esigenze del servizio.

Per assicurare un adeguato livello di professionalità del servizio si è ravvisata l'opportunità di utilizzare il nostro personale docente di ruolo, già in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, certamente fornito di adeguata preparazione professionale; ossia di utilizzare insegnanti dotati di specifici requisiti professionali, che hanno maturato finora una proficua esperienza di servizio all'estero.

Sicché, in particolare, si è tenuto conto, tra gli altri, dei seguenti scopi da perseguire:

a) quello di assicurare un adeguato livello di professionalità e di esperienza, maturato proprio nelle istituzioni nelle quali deve essere prestato il servizio;

b) quello, infine, di evitare che le istituzioni straniere si avvalgano — per l'insegnamento della lingua e cultura italiana ai figli dei nostri lavoratori emigrati — di personale, sia di nazionalità italiana che straniera, sprovvisto di specifici requisiti professionali reclutato localmente senza alcun criterio di selezione.

È stata inoltre considerata l'opportunità di estendere l'applicazione dell'articolo 8 della legge 25 agosto 1982, n. 604, agli insegnanti immessi o da immettere in ruolo in base alle disposizioni della legge 16 luglio 1984, n. 326, che verrebbero assoggettati al regime normativo previsto dal presente progetto di legge. La misura risponde sempre all'esigenza di poter impiegare, fin dalla prima applicazione della legge, docenti di ruolo dotati dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza maturati negli anni di servizio prestati all'estero, proprio nelle istituzioni cui verrebbero destinati.

Va rilevato, infine, che l'approvazione del progetto di legge non comporterebbe alcun onere di spesa, per quanto riguarda il trattamento economico previsto per il personale da autorizzare a prestare servizio all'estero ai sensi degli articoli 1 e 3, cui va fatto fronte con i fondi appositamente stanziati nel bilancio del Ministero degli affari esteri per l'indennità di sede spettante appunto, al personale docente all'estero.

Va tenuto conto, peraltro, che l'onere di spesa per il trattamento economico dei nostri insegnanti all'estero si è negli ultimi tempi notevolmente ridotto, in quanto molti posti sono stati soppressi o non più coperti a seguito del rientro in Italia dei rispettivi titolari, a partire dall'anno scolastico 1981-1982.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale docente di ruolo può essere autorizzato, a domanda, a prestare servizio di insegnamento nelle istituzioni straniere di istruzione e nei corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

L'autorizzazione a prestare il servizio di insegnamento di cui al primo comma è disposta con decreto del Ministro degli affari esteri, prioritariamente a favore del personale docente già collocato fuori ruolo ed attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero e, successivamente, previo collocamento fuori ruolo, a disposizione del Ministero degli affari esteri, a favore del personale docente incluso nelle graduatorie di merito di cui all'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, per il periodo previsto dall'articolo 7 della stessa legge, con decorrenza dalla data del decreto ministeriale di autorizzazione.

ART. 2.

Al personale docente autorizzato ai sensi della presente legge a prestare servizio nelle istituzioni straniere di istruzione e nei corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, è corrisposto il trattamento economico stabilito dagli articoli 1 e 3 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546.

L'assegno di sede del personale di cui alla presente legge, cui venga corrisposta una retribuzione dalla istituzione straniera presso la quale è autorizzato a prestare servizio, è diminuito, ai sensi dell'articolo 30 della legge 25 agosto 1982, n. 604, in misura pari all'importo di tale retribuzione.

Il trattamento economico globale per il personale di cui ai precedenti commi

non deve essere comunque inferiore a quello spettante al restante personale docente in servizio, con le medesime funzioni e nella stessa sede, presso istituzioni scolastiche italiane.

ART. 3.

Il personale docente già immesso in ruolo o da immettere in ruolo ai sensi della legge 25 agosto 1982, n. 604, che all'entrata in vigore della presente legge si trovi a prestare servizio presso le istituzioni scolastiche straniere e nei corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, è autorizzato a rimanere a prestare il predetto servizio per il periodo previsto dall'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, a partire dalla data stabilita per la decorrenza degli effetti economici dell'immissione in ruolo, e con il trattamento economico previsto dall'articolo 2.

Il personale autorizzato a prestare servizio presso le istituzioni scolastiche straniere può chiedere di essere destinato ad altri posti presso istituzioni italiane nel medesimo paese, o in un paese limitrofo o in paese in cui sia richiesto l'uso della stessa lingua.

Si applicano al personale di cui al secondo comma le disposizioni dell'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

Agli insegnanti immessi o da immettere in ruolo in base alle disposizioni della legge 16 luglio 1984, n. 326, che si trovano a prestare servizio all'estero, nelle istituzioni straniere di istruzione, in esse comprese le scuole europee e le università estere, nonché nei corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, e comunque nelle iniziative scolastiche ivi previste, si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e degli articoli 2 e 3 della presente legge.

Ai fini dell'immissione in ruolo di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, e alla legge 16 luglio 1984, n. 326, il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e cul-

turali all'estero è cumulabile al servizio prestato nelle scuole del territorio metropolitano.

ART. 4.

Gli insegnanti autorizzati, a norma delle precedenti disposizioni, a prestare servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 della presente legge, sono tenuti ad osservare, limitatamente alla durata del servizio stesso, le regole dettate dalle autorità scolastiche del paese ospitante in materia di orario di lavoro, ferie, aspettative, congedi per maternità, nonché tutte le altre condizioni di impiego imposte dalla legislazione locale, o concordate nel quadro delle intese bilaterali tra lo Stato italiano e gli Stati ospitanti.

ART. 5.

Il numero dei docenti che può essere autorizzato, ai sensi della presente legge, a prestare servizio presso istituzioni straniere di istruzione è stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

In sede di prima applicazione della presente legge gli attuali contingenti del personale di ruolo destinato a prestare servizio all'estero sono ampliati in misura corrispondente al numero delle unità del personale da autorizzare a prestare servizio nelle istituzioni straniere di istruzione, ai sensi degli articoli 1 e 3.

È fatto divieto di assegnare alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, o comunque di autorizzare a prestarvi servizio, nuovo personale precario, al di fuori dei contingenti del personale di ruolo contemplati dalla presente legge.

Per la destinazione del personale all'estero si applicano le disposizioni della legge 25 agosto 1982, n. 604, con le procedure ed i criteri di selezione ivi previsti.

Le eventuali assunzioni o autorizzazioni di personale precario disposte in violazione al divieto di cui al terzo comma sono nulle e improduttive di effetti giuridici, ferma restando la responsabilità dei funzionari e degli organi delle istituzioni che le abbiano disposte.